

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA SENZA FINI DI LUCRO

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti è costituita l'Associazione denominata "SI/F - Scuola Italiana di Focusing e Ascolto Esperienziale", d'ora in poi "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Via Diego Simonetti, 8, 00122 Roma.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.
4. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del Codice Civile.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione, costituita senza fini di lucro, con fini solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di dare continuità ai principi, alle finalità ed alle attività della preesistente Associazione Culturale già denominata "Scuola Italiana di Focusing", nel promuovere il miglioramento, la cultura e il benessere psicofisico dei Soci stimolando il loro sviluppo personale.
2. La finalità primaria che ispira le attività dell'Associazione è quella di diffondere il Focusing - ed altri approcci, tecniche e modalità ad esso collegabili per affinità, complementarità e integrazione - come forme di relazione di accompagnamento, ascolto, assistenza, aiuto, sostegno, counselling, mentoring, comunicazione efficace e non violenta, in tutti gli ambiti di rilevanza individuale, di gruppo, aziendale e sociale, privati e pubblici, ovunque si configuri l'utilità di un tale intervento.

Art. 4 - Attività

Per realizzare le sua finalità l'Associazione intraprenderà iniziative e attività, sia in territorio nazionale che all'estero. Di seguito, una lista non esaustiva delle attività:

1. Promuovere, organizzare ed erogare incontri, sessioni, corsi e percorsi informativi, orientativi, divulgativi e di assistenza relativi a:
 - a. la metodologia di Ascolto Esperienziale e Comunicazione peculiare del Focusing, così come stigmatizzata dal Prof. E. T. Gendlin e dall'Istituto da lui fondato a New York (USA), The International Focusing Institute, già The Focusing Institute, (d'ora in avanti TIFI) e da altri organismi da quest'ultimo riconosciuti e ad esso collegati.
 - b. il conseguimento di diplomi riconosciuti da TIFI e da SIIdF, svolti da istruttori da questi ultimi riconosciuti, anche in collaborazione con enti privati e pubblici, locali, regionali, nazionali e internazionali.
 - c. attività di formazione permanente e di supervisione professionale per coloro che abbiano già conseguito un diploma e o una formazione specifica idonee.
2. Promuovere e divulgare il Focusing e modalità, tecniche e approcci ad esso collegabili, mediante:
 - a. collegamenti e reti tra trainer di Focusing riconosciuti, italiani e di altre nazionalità, e tra tutti coloro che si riconoscano in tale approccio, tra quanti ne riconoscano l'efficacia e tra quanti nutrano un autentico interesse per esso;
 - b. una funzione di raccordo con TIFI, ove possibile, e con altri organismi da quest'ultimo riconosciuti e ad esso collegati;
 - c. materiale audio, video e multimediale, e attraverso la pubblicazione e divulgazione di contenuti, utili e affini agli scopi dell'Associazione, inclusi contenuti già pubblicati, provenienti da TIFI o da altri organismi da quest'ultimo riconosciuti e ad esso collegati, sia in lingua originale che opportunamente tradotti in lingua italiana, ove necessario;
 - d. eventi e convegni e altre attività culturali, divulgative e ricreative volte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di sviluppo personale degli interessati;
 - e. collaborazioni, accordi e convenzioni con altre Associazioni e con altri operatori aventi finalità complementari e sinergiche con quelle dell'Associazione.
3. Intraprendere qualsiasi altra iniziativa e attività comunque riferibile agli scopi dell'Associazione.

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini associativi.
2. I Soci possono essere:
 - a. Soci fondatori: sono Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambito associativo;
 - b. Soci ordinari: sono Soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - c. Soci onorari: sono Soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - d. Soci sostenitori o promotori: sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Soci: Ammissione

1. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi allo Statuto vigente e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo Consigliere, potrà chiedere all'aspirante Socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare Socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo Socio all'interno dell'Associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 7 - Soci: Diritti e Doveri

1. I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. essere rimborsati dalle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - e. votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi Soci hanno il dovere di:
 - a. rispettare lo Statuto vigente e gli eventuali regolamenti interni;
 - b. svolgere la propria attività in favore dell'Associazione, della comunità degli associati e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo ed i termini annualmente stabiliti. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Soci: Perdita della Qualifica

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a. decesso;
 - b. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota Sociale annuale;
 - c. dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota Sociale per l'anno in corso;
 - d. espulsione: Il Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. Assemblea dei Soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci o dall'organo amministrativo quando lo ritiene necessario, e comunque anche a richiesta di almeno due quinti più uno dei Soci regolarmente iscritti.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. La comunicazione della convocazione può avvenire a mezzo lettera postale, posta elettronica certificata o ordinaria, ove previamente indicata dai Soci, spedita o divulgata almeno quindici giorni (dieci giorni nel caso di e-mail) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal verbalizzante incaricato e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
7. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci, inclusi i dissenzienti e gli assenti.
8. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
9. Compete all'Assemblea:
 - a. nomina e revoca dei componenti degli organi Sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c. approvazione del bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
3. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
4. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Resta in carica tre anni e i suoi

componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti più uno. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
 - f. nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - j. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - k. nominare, ove ritenuto necessario, relativi poteri;
 - l. decidere sull'espulsione dei Soci.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti al riguardo da codici di comportamento redatti da Associazioni di rappresentanza.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti più uno.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Beni, Utili, Patrimonio

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 - Scritture contabili e bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 19 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 106 del 6 giugno 2016, alla legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle loro eventuali variazioni.